



**COMUNE DI CAPACI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**AREA V – LL.PP.**

***Servizio di progettazione esecutiva, direzione misure contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione comprese tutte le prestazioni accessorie relativi ai lavori per la realizzazione delle “Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell’asilo nido in via degli Oleandri”.***

**CAPITOLATO TECNICO E SCHEMA DI  
CONTRATTO/DISCIPLINARE D’INCARICO**

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Il Funzionario Responsabile Area V – LL.PP.**  
*Ing. Giuseppe Lo Iacono*

Per presa visione ed accettazione  
**L’OPERATORE ECONOMICO**  
Il legale rappresentante:  
(Firma per esteso)

---



## COMUNE DI CAPACI

### CAPITOLATO TECNICO E SCHEMA DI

### CONTRATTO/DISCIPLINARE D'INCARICO

*contenente le norme e le condizioni per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione misure contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi degli artt. 23, 24, 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. 81/08 e della Parte II Titoli II, IX e X del D.P.R. 207/2010 comprese tutte le prestazioni accessorie relativi ai lavori per la realizzazione delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido sito in via degli Oleandri".*

**CUP C14H08000020002 – CIG: 7177581736**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Capaci (Pa) presso la sede del Comune di Capaci, tra:

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ del Comune di Capaci, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Capaci, P.zza Matrice s.n., C.F.: 80019740820, che nel proseguo sarà indicato con la dicitura "l'Amministrazione Comunale" o "Amministrazione Committente" o "Committente" (A.C), e

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, che interviene nel presente contratto/disciplinare di incarico nella qualità di professionista Iscritto all'Ordine degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

, legale rappresentante dell'operatore

economico denominato con sede

legale in Via

P.IVA e

che nel proseguo sarà individuato con la dicitura "Operatore Economico" (O.E.),

**premesse che:**

✓ il **progetto definitivo** dell'opera pubblica di che trattasi è stato ammesso a contributo nel Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asilo nido e/o micro nido comunale, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali con D.D. n. 1508 del 18.10.2013 registrato alla Corte dei Conti in data 16/01/2014 reg. 1 fg. 1;

✓ il **progetto definitivo** aggiornato al vigente prezzario regionale dagli stessi è stato approvato con Determina dell'Area V n. 88 del 06/03/2015 per un importo complessivo di € 656.782,81 di cui € 469.484,91 per lavori ed € 187.297,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione detto importo costituisce il limite di spesa invalicabile entro il quale deve essere eseguito il progetto di che trattasi;

✓ con determinazione dirigenziale n. 615 del 07/8/15 è stato approvato la revisione del quadro economico aggiornato alle indicazioni del D.Lgs. 50/16;

✓ il **quadro economico** del progetto definitivo aggiornato di cui sopra, prevede tra le somme a disposizione dell'amministrazione, le competenze tecniche inerenti le prestazioni professionali necessarie all'espletamento delle prestazioni principali ed accessorie oggetto del presente



contratto/disciplinare di incarico come richiamate agli art. 2, 5 e 6 del  
disciplinare di gara, ammontanti complessivamente ad € 73.368,59 oltre  
oneri previdenziali ed IVA;

✓ necessita procedere all'acquisizione del servizio di ingegneria ed architettura  
in questione per procedere dapprima all'appalto e successivamente  
all'espletamento dei lavori oggetto dell'ammissione a finanziamento;

✓ con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la  
documentazione di gara e contestualmente è stata avviata la procedura per  
l'individuazione mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma  
2 lett. b) e 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ed smi per l'affidamento del  
servizi di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, direzione  
lavori, misura e contabilità, redazione del CRE coordinamento per la  
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e prestazioni accessorie, per  
la realizzazione delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo  
nido in via degli Oleandri" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto  
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. 50/16;

✓ in esito all'esperimento di detta procedura negoziata, con determinazione  
dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi del comma 5 dell'art. 32  
del D.Lgs. 50/16 è stata dichiarata l'aggiudicazione del servizio di  
ingegneria e architettura in questione a favore dell'operatore economico  
denominato \_\_\_\_\_ con sede legale in

Via \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ fatta salva l'attività di verifica  
del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dall'operatore economico in

sede di partecipazione alla gara;

✓ con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata

dichiarata l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16;

✓ ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/16 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 (stand still);

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue.

#### **ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Il Comune di Capaci come sopra rappresentato affida all'Operatore Economico denominato \_\_\_\_\_ con

sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di ingegneria ed architettura avente per oggetto la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori, misura e contabilità, la redazione del certificato di regolare esecuzione (CRE), il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli artt. 23, 24, 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. 81/08 ed ss.mm.ii. e della Parte II Titoli II, IX e X del D.P.R. 207/2010 compreso l'espletamento delle prestazioni accessorie obbligatorie indicate e richiamate agli art. 2, 5 e 6 del disciplinare di gara per la realizzazione delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri"

2. L'intervento di cui al comma 1 per il quale sono affidati i servizi tecnici del



presente contratto/disciplinare di incarico è meglio individuato nel  
disciplinare di gara costituente parte integrante del presente  
contratto/disciplinare di incarico/affidamento e nella documentazione  
progettuale già approvata dal Comune di Capaci.

3. Le prestazioni professionali di cui al comma 1 dovranno essere eseguite in  
completa conformità a tutte le prescrizioni, requisiti e disposizioni legislative  
e normative vigenti al momento di espletamento del servizio, alle  
obbligazioni assunte dall'operatore economico con la redazione e  
presentazione, in sede di partecipazione alla procedura negoziata, della  
relazione inerente le caratteristiche della proposta metodologica offerta di  
cui al criterio B) dell'offerta tecnica nonché alle indicazioni e/o disposizioni  
particolari richiamate nel disciplinare di gara e, altresì, gli elaborati  
dovranno essere conformi alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante ai  
sensi dell'articolo 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 nonché agli articoli  
contenuti nella parte II, Titolo II, Capo I e Titolo IX, Capo I e II del D.P.R.  
207/2010, ancora vigenti ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice in  
relazione alle norme per la compilazione dei progetti, fatta salva l'eventuale  
disciplina disposta con l'adozione del D.M. previsto all'art. 23, comma 3, del  
Codice ed all'art. 91 del D.Lgs. 81/08 ed smi.

4. In coerenza con quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura  
negoziata, l'operatore economico, dandone esplicita conferma, accetta  
esplicitamente che il presente contratto/disciplinare di incarico per  
l'esecuzione del servizio è **a corpo** come rappresentato anche nel  
disciplinare di gara e che **l'importo**, determinato in fase di aggiudicazione e  
riportato all'art. 7 del presente documento **rimane fisso ed invariabile** ed è

comprensivo di tutte le attività richiamate ed indicate nel presente atto e nel disciplinare di gara essendo ivi comprese e compensate tutte le prestazioni professionali principali ed accessorie, le spese generali ed utili nonché tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati ma comunque necessari per assicurare l'esecuzione dei servizi secondo le migliori regole dell'arte e pertanto l'operatore economico rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa economica anche a titolo di rimborso per indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

5. In esecuzione dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/16, l'operatore economico si obbliga a svolgere le prestazioni professionali inerenti il presente contratto di servizi di ingegneria ed architettura mediante i soggetti componenti il Team/Struttura operativa ovvero il soggetto direttore tecnico, socio, amministratore, dipendente, consulente o collaboratore iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta quale professionista incaricato di svolgere una o diverse prestazioni professionali inerenti il servizio in questione.

6. L'operatore economico, come già dichiarato in fase di partecipazione alla gara, conferma di accettare che la fase di esecuzione del servizio e precisamente la prestazione di direzione misura e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà subordinata alla formale ed espressa autorizzazione all'avvio delle attività da parte del



Responsabile Unico del Procedimento e di rinunciare all'attivazione di alcuna richiesta di compenso e neanche di indennizzo o risarcimento per mancato guadagno per le prestazioni professionali non autorizzate e quindi non rese.

7. L'operatore economico aggiudicatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

## **ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

In assolvimento all'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerenti la realizzazione delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri", l'O.E. dovrà procedere alla svolgimento delle attività professionali di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione del CRE, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli artt. 23, 24, 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. 81/08 e della Parte II Titoli II, IX e X del D.P.R. 207/2010 compreso l'espletamento delle prestazioni accessorie obbligatorie indicate e richiamate agli art. 2, 5 e 6 del disciplinare di gara e con le ulteriori precisazioni di seguito riportate.

Il progetto esecutivo, redatto secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 50/16 e dal D.Lgs. 81/08 ed ss.mm.ii ed in particolare in conformità al progetto definitivo ai

sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/16 dovrà comprendere almeno tutti gli elaborati indicati agli artt. 33÷43 del D.P.R. 207/10 ed il fascicolo di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 91 del D.Lgs. 81/08 ed ss.mm.ii., oltre quelli comunque ritenuti necessari dall'O.E. e dal RUP e dovrà contenere l'adeguamento del progetto definitivo ai pareri rilasciati di seguito indicati:

- ✓ ASP Palermo - Dipartimento di prevenzione – U.O. di Carini con nota prot. 311/IP del 26/02/2009;
- ✓ Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. 4849/S16.7 del 23/07/2014;
- ✓ Comando Prov.le dei VV.F. con nota prot. 17552 del 07/06/2017.

A completamento della fase progettuale, l'O.E. è anche onerato di procedere alla redazione della relazione energetica di verifica termica dell'edificio ex Legge 10/91 ed ss.mm.ii già compensato nell'importo complessivo del servizio.

Nel corso della progettazione l'O.E. incaricato è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari tecniche ed amministrative anche con le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per la relativa approvazione e successiva esecuzione dell'opera oggetto della progettazione stessa nonché a svolgere la propria attività in collegamento e continuo confronto con il responsabile unico del procedimento al fine di verificare periodicamente lo sviluppo del progetto in coerenza con il vigente quadro normativo e legislativo ed in aderenza con gli obiettivi ed interessi generali e/o specifici dell'A.C.

Le prestazioni di direzione, misure e contabilità dei lavori nonché l'attività di verifica ed accertamento della regolare esecuzione delle opere, ferme restando tutte le competenze attribuite all'O.E. dagli specifici provvedimenti normativi e



legislativi vigenti in ambito complessivo di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento dovranno essere condotte in conformità e secondo quanto prescritto dagli artt. 101, 102 del D.Lgs. 50/16 e le indicazioni che verranno rappresentate nelle linee guida di cui all'art. 111 del D.Lgs. 50/16 nonché dagli articoli della Parte II Titoli IX e X del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti oltre alle seguenti specifiche ultronee attribuzioni:

✓ assumere la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquire in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

✓ assumere la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti

✓ garantire presenze almeno settimanali in cantiere e comunque ogni qualvolta risulti necessario definire aspetti relativi all'attività di propria competenza annotandolo nel giornale dei lavori e trasmettere al RUP con cadenza mensile dei report quindicinali sull'andamento dei lavori;

✓ disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto qualora ricorrano circostanze speciali di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/16 con la redazione del relativo verbale e l'espletamento delle attività consequenziali;

✓ redigere, tenere ed aggiornare i documenti amministrativi e contabili necessari per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto già richiamati al Titolo IX della Parte II del DPR 207/10 (libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; liste settimanali; registro di contabilità;

sommario del registro di contabilità; stati d'avanzamento dei lavori; conto finale e relativa relazione, C.R.E. ecc.);

- ✓ garantire la redazione e la puntuale trasmissione al RUP degli stati di avanzamento e delle bozze dei certificati per il pagamento delle rate di acconto in coerenza con i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di pagamento delle rate di acconto all'esecutore onde evitare l'insorgere di ritardi e l'attivazione di eventuali richieste di interessi di ai sensi del D.Lgs. 231/02 da parte dell'esecutore dei lavori corredati, altresì, da una scheda contenente tutti i dati necessari l'imoltro della richiesta dei DURC per tutte le imprese interessate nei lavori che avranno concorso a quel determinato SAL (impresa/e appaltatrice/i nel caso di ATI ovvero degli eventuali subappaltatori etc.) nonché una relazione riportante:
- lo stato di avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito;
  - le previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto;
  - la qualità dei lavori eseguiti

✓ redigere e trasmettere all'A.C. il conto finale dei lavori previsto (sino all'emanazione delle linee guida di cui al c.1 dell'art. 111 D. Lgs. 50/2016) dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 entro il termine che verrà stabilito stabilito nel CSA;

✓ redigere e trasmettere all'A.C., previa esecuzione delle necessarie attività propedeutiche, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 (nei limiti di cui al c.8 dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016) entro il



termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori;

✓ garantire l'esame delle eventuali osservazioni o riserve avanzate da parte dell'esecutore dei lavori;

✓ presenziare ad eventuali incontri disposti dall'A.C. o richiesti da terzi interessati aventi ad oggetto i lavori diretti;

✓ assistere gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti o aziende gestori dei servizi a rete o comunque competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera;

Le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ferme restando tutte le competenze attribuite all'O.E. dagli specifici provvedimenti normativi e legislativi vigenti in ambito complessivo di sicurezza sui cantieri di lavoro, dovranno essere condotte in conformità e secondo quanto prescritto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 81/08 ed ss.mm.ii. oltre alle seguenti specifiche ulteriori attribuzioni:

a) fornire, prima dell'inizio dei lavori, al RUP tutte le informazioni necessarie per la redazione della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 anche durante il corso dei lavori per le successive eventuali integrazioni

b) trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo di sicurezza, al fine di verificarne l' idoneità assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;

d) richiedere, per conto del committente/responsabile dei lavori, una dichiarazione relativa all' organico medio-annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' INPS, all' INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

e) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lett. b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all' impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Il CSE richiederà in tal caso alle imprese le modifiche dei relativi POS. Qualora il coordinatore per l' esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte si intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lett. b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati.

f) garantire presenze almeno settimanali in cantiere e comunque ogni qualvolta risulti necessario definire aspetti relativi all' attività di propria competenza annotandolo nel giornale dei lavori e trasmettere al RUP con cadenza



mensile dei report quindicinali sulle problematiche e condizioni di sicurezza e salute in cantiere trasmettendo copia dei verbali delle visite eseguite;

g) informare il RUP delle riunioni di coordinamento ed informazione che eseguirà in cantiere trasmettendo successivamente al RUP copia dei verbali di tutte le riunioni svolte ed a cui il RUP, se lo riterrà opportuno, potrà parteciparvi personalmente o con il personale tecnico di supporto;

A completamento della prestazione in fase di esecuzione, l'O.E. dovrà procedere allo svolgimento delle seguenti prestazioni accessorie già compensate nell'importo complessivo del servizio:

✓ redazione dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio oggetto degli interventi;

✓ redazione e presentazione telematica al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate della documentazione necessaria per l'inserimento in mappa mediante procedura PREGEO e la successiva denuncia al catasto urbano con procedura DOCFA dell'edificio oggetto degli interventi;

✓ redazione della documentazione necessaria per inoltrare la SCIA antincendio per attività soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi n. 67.3.B entro e garantire l'assistenza tecnica durante l'eventuale sopralluogo che sarà condotto dal personale al Comando Prov.le dei VV.F. in seguito all'inoltro della SCIA antincendio.

### **ART. 3) ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

1. L'operatore economico, per l'affidamento e nell'espletamento del presente contratto di servizi di architettura e ingegneria, è obbligato direttamente ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, all'osservanza del vigente Codice degli Appalti in materia di contratti di servizio e delle norme di cui agli artt.

2229 e segg. del Codice civile nonché di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico tra cui anche, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della Legge n. 143/1949 limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.

2. Resta esclusivamente a carico dell'operatore economico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente ed obbligato ad eseguire quanto affidato con la necessaria diligenza professionale secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse nel rispetto delle indicazioni impartite dall'amministrazione per il tramite del RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi garantendo e dando puntuale e costante attuazione del rispetto dei principi di piena e leale collaborazione con la Amministrazione Committente anche in considerazione del fatto che lo stesso è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994.

3. Per le prestazioni di carattere progettuale, fermo restando quanto già definito nel disciplinare di gara ed al precedente art. 2, l'operatore economico si obbliga senza nulla a pretendere a qualsiasi titolo o diritto di maggior compenso, ad introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti Autorità/Enti/Organismi/Uffici cui il progetto esecutivo sarà



sottoposto, anche mediante conferenza di servizio, per l'ottenimento dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza previste dalle normative vigenti e comunque propedeutici e/o obbligatori nonché quelle ritenute necessarie ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Committente e/o del RUP anche ai fini della verifica del progetto prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 50/16 e da quanto già previsto dal Capo II del Titolo II della Parte II del D.P.R. 207/2010 della successiva approvazione del progetto esecutivo sia in linea tecnica che amministrativa che alla relativa validazione, nonché anche successivamente all'approvazione del progetto per sopravvenute necessità in dipendenza alla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e ove necessario all'aggiornamento dei prezzi per il subentro di nuovi prezzari. A tal proposito l'operatore economico si obbliga a produrre, a proprie cure e spese e senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune di Capaci in quanto già compensati nella prestazione affidata, ogni elaborato integrativo e/o di modifica, rispetto a quelli allegati al progetto esecutivo già prodotti e/o approvati dal Committente. Inoltre rimangono ad esclusivo carico dell'operatore economico affidatario del servizio, in quanto comunque comprese nella prestazione affidata e compensate con l'onorario già definito, tutte le attività gli oneri ed il tempo impiegato dallo stesso per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, ovvero per partecipare alle sedute per l'acquisizione dei pareri in conferenza dei servizi per la verifica e validazione del progetto e per presenziare a tutti e qualsivoglia incontri con l'A.C. anche di natura collegiale che si rendessero necessari con l'appaltatore dei lavori e/o con

terzi comunque interessati.

4. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'operatore economico di procedere alla nuova progettazione dei lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

5. L'operatore economico si impegna, inoltre, a comunicare al RUP, ove necessario o richiesto, i dati di propria competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

6. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico ed il cui importo complessivo posto a base di gara è stato determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni facendo riferimento ai parametri del D.M. 143/2013 e del D.M. 17 giugno 2016, consistono nelle seguenti attività:

**Prestazioni**

**Fase di progettazione**

B.III.01÷06

Progettazione esecutiva

B.III.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

AC.1

Prestazioni accessorie (fase progettazione)

**Prestazioni**

**Fase di esecuzione**

C.I.01÷03-09-11-12

Direzione Lavori e contabilità

C.I.12

CSE

AC.2

Prestazioni accessorie (fase esecuzione)

Il dettaglio delle prestazioni, anche accessorie (AC), che l'operatore economico si impegna a svolgere senza alcun altro onere a carico dell'A.C., è 'indicato nel prospetto' delle competenze tecniche di cui alla determinazione



dei corrispettivi e nel disciplinare di gara allegato agli atti di gara.

8. Le parti convengono che classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 con i relativi importi sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 213 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. L'operatore economico accetta che le prestazioni selezionate nella Tavola Z-2 dovranno essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del del D.Lgs. 81/08, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida e/o decreti di attuazione, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate.

10. L'operatore economico incaricato conferma di accettare che le prestazioni accessorie previste, direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni principali in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2, sono comprese nell'incarico affidato e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.

11. L'operatore economico incaricato conferma di accettare che le prestazioni accessorie per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo.

12. L'operatore economico è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta e comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo

risultante da apposito verbale alla progettazione definitiva già approvata dalla Committenza nonché ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed importanza del lavoro ed in riferimento alle prescrizioni riportate nei pareri già rilasciati dagli Autorità/Enti/Organismi (ASP, Sovrintendenza BB.CC.AA. di Palermo, Comando Prov.le dei VV.F.) richiamate nel disciplinare di gara espressi dai nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

13. Con la sottoscrizione del presente contratto/disciplinare di incarico, l'operatore economico, inoltre:

a) dichiara di aver preso visione della progettazione definitiva già svolta ed approvata con deliberazione di G.M. n. 25/09 e successive determinazioni dirigenziali nn. 88/2015 e 615/2017 e di accettarla senza riserve ai sensi del comma 12 dell'art. 23 del D.Lgs.50/16;

b) si impegna ad utilizzare il vigente Prezziario della Regione Sicilia, integrando i prezzi non previsti mediante specifica analisi, ai fini della determinazione del costo complessivo dell'opera in fase di progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che deve essere contenuta nei limiti economico-finanziari già determinati nel progetto definitivo approvato;

c) di accettare che gli elaborati progettuali debbano conformarsi, in caso di adozione prima dell'avvio della gara d'appalto dei relativi lavori, alle nuove norme contenute nel D.M. previsto al comma 3 dell'art. 23 del



D.Lgs. 50/16 senza oneri aggiuntivi per il Comune di Capaci;

d) si obbliga, senza nulla a pretendere a qualsiasi titolo, ad adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni normative e legislative vigenti durante l'espletamento del servizio;

e) si obbliga a controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'affidamento dell'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto o siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o soluzioni alternative che, sulla base della norma di buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni corredando con idonee motivazioni;

f) accetta che a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, l'Amministrazione Committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dall'operatore economico anche degli esecutivi as built e la stessa è autorizzata alla utilizzazione piena ed insindacabile dei progetti comprensivi di tutti gli elaborati tecnici ed economici e dei risultati dell'incarico.

14. Le parti specificano, e l'operatore economico accetta espressamente e senza riserva alcuna, che lo svolgimento delle prestazioni, comprese quelle accessorie, sia in fase di progettazione che di esecuzione, siano rese dall'operatore economico in modo che sia garantita la conformità alle caratteristiche qualitative e metodologiche rappresentate dall'O.E. nella relazione tecnico-illustrativa a corredo dell'offerta tecnica presentata in fase di partecipazione alla procedura negoziata e comunque con il necessario

livello di completezza, dettaglio, idoneità e conformità alle vigenti prescrizioni normative e legislative affinché:

in fase di progettazione:

a) possa essere conseguita la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26, comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26 comma 8 del citato D.Lgs. 50/2016, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;

b) siano garantite l'individuazione e la valutazione degli eventuali rischi esistenti in cantiere in relazione all'esecuzione dell'opera nonché l'individuazione delle correlate misure generali e specifiche di tutela e sicurezza con le descrizione delle relative modalità attuative per garantire un idoneo livello di sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 ed smi in considerazione delle responsabilità, compiti, oneri ed adempimenti attribuiti all'operatore economico in materia di sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/08;

c) possa consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti presentando un livello di dettaglio e compiutezza definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente o per sopravvenute modifiche legislative;

in fase di esecuzione:

a) sia garantita l'esecuzione delle opere in piena conformità alla progettazione esecutiva in modo da evitare l'insorgere di qualsiasi



inconveniente, contestazione, riserva da parte dell'impresa appaltatrice e/o di terzi nonché ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento e di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere in considerazione delle responsabilità, compiti oneri ed adempimenti attribuiti all'operatore economico ai sensi dell'articolo 101, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. 180 fino a 202 del D.P.R. n. 207/2010 (sino all'emanazione delle linee guida di cui al 1° comma dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016) e dell'art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed smi in materia di direzione lavori comprensiva delle prestazioni di controllo tecnico-contabile (misurazione e contabilità) e di attestazione di regolare esecuzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecuzione dei lavori in cantiere.

15. Nello specifico l'operatore economico, in coerenza con quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura negoziata, dichiara che le attività prestazionali di seguito indicate saranno svolte dai seguenti soggetti dotati delle relative e necessarie qualifiche e abilitazioni:

Progettazione esecutiva: \_\_\_\_\_

Integrazione fra varie prestazioni specialistiche: \_\_\_\_\_

Direttore dei lavori: \_\_\_\_\_

Assistente con funzione di direttore operativo:

Assistente con funzione di ispettore di cantiere: \_\_\_\_\_

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): \_\_\_\_\_

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE): \_\_\_\_\_

16. L'operatore economico accetta senza riserva alcuna che rimane facoltà insindacabile dell'Amministrazione Committente di procedere, ai sensi del

comma 8 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 alla revoca motivata dell'incarico di CSP o CSE riconoscendo all'operatore economico soltanto i corrispettivi previsti dal contratto in relazione alle prestazioni di coordinamento della sicurezza già eseguite dallo stesso senza che sia dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

17. In conformità alle vigenti disposizioni legislative e normative relative all'espletamento dei servizi tecnici ed in ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare di gara, l'operatore economico aggiudicatario è onerato e si impegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'A.C., tra l'altro a:

✓ redigere e trasmettere all'A.C. tutti gli elaborati progettuali nelle copie necessarie ai fini dell'ottenimento di eventuali nuovi pareri necessari e propedeutici e/o eventuali varianti ai pareri già acquisiti in sede di progetto definitivo e garantire l'interlocuzione ed interfaccia con gli Enti e/o Uffici preposti al relativo rilascio;

✓ redigere e trasmettere all'A.C. tutti gli elaborati progettuali esecutivi in almeno 5 copie cartacee ed in una copia su supporto digitale sia in formato originario senza protezione da scrittura e da lettura del tipo DWG o DXF (disegni), word (relazioni ecc.), excel (elaborati economico-finanziari e contabili) che in formato pdf ai fini dell'approvazione tecnica ed amministrativa e per la successiva indizione della gara di appalto dei lavori;

✓ redigere e trasmettere all'A.C. una copia digitale di tutti gli elaborati progettuali esecutivi approvati in formato pdf immutabile firmato digitalmente con estensione p7m;

✓ redigere e trasmettere all'A.C., contestualmente al progetto esecutivo, in



triplice copia cartacea ed in singola copia digitale in formato pdf  
immodificabile firmato digitalmente con estensione p7m, la relazione  
energetica di verifica termica dell'edificio ex Legge 10/91 ed smi;

✓ produrre ed inoltrare al competente ufficio, qualora necessario, prima  
delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30  
(trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori strutturali, la relazione a  
struttura ultimata di cui all'art. 6 della L. 1086/71;

✓ redigere e trasmettere all'A.C. prima delle operazioni di collaudo  
provvisorio/regolare esecuzione e comunque non oltre 30 (trenta) giorni  
dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* (come  
fatto), dell'aggiornamento ed adeguamento del piano di sicurezza e  
ccordinamento e del fascicolo informativo dell'opera di cui all'art. 91  
comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/08 e del piano di manutenzione ai sensi  
dell'art. 38 comma 8 del D.P.R. 207/10 in almeno due copie cartacee,  
una copia digitale in formato DWG o DXF ed una copia in formato .pdf  
immodificabile firmato digitalmente con estensione p7m;

✓ redigere e trasmettere alla committente stazione appaltante il conto  
finale dei lavori previsto (sino all'emanazione delle linee guida di cui al  
c.1 dell'art. 111 D. Lgs. 50/2016) dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010  
entro il termine che verrà stabilito stabilito nel CSA;

✓ redigere e trasmettere alla committente stazione appaltante il certificato  
di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell'art. 102 del D.  
Lgs. 50/2016 e dall'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 (nei limiti di cui al  
c.8 dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016) entro il termine di tre mesi  
dall'ultimazione dei lavori;

✓ redigere e trasmettere all'Amministrazione Committente l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio oggetto degli interventi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione dal certificato di ultimazione dei lavori;

✓ redigere, trasmettere all'Amministrazione Committente e procedere alla presentazione telematica al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate della documentazione necessaria per l'inserimento in mappa mediante procedura PREGEO e la successiva denuncia al catasto urbano con procedura DOCFA dell'edificio oggetto degli interventi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione;

✓ redigere e trasmettere all'Amministrazione Committente in almeno due copie cartacee, una copia in formato digitale in formato originario (con estensione .doc, .dwg ecc..) ed una copia in formato .pdf immutabile firmato digitalmente con estensione p7m la documentazione necessaria per inoltrare la SCIA antincendio per attività soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi n. 67.3.B entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione

✓ garantire l'assistenza tecnica durante l'eventuale sopralluogo che sarà condotto dal personale al Comando Prov.le dei VV.F. in seguito all'inoltro della SCIA antincendio.

#### **ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Rimangono a carico dell'Amministrazione Committente:

- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile dei



Lavori;

- la messa in disponibilità del progetto definitivo approvato e dei pareri rilasciati dall'ASP di Palermo, dalla Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo e dal Comando Prov.le dei VV.F. di Palermo già in possesso del Comune di Capaci;
- la fornitura e messa a disposizione per la libera consultazione delle basi cartografiche, estratti del P.R.G., estratti dei fogli di mappa ed altra documentazione anche storica qualora necessaria e disponibile presso il Committente;
- garantire l'accesso ai luoghi ed al sito per l'esecuzione delle attività di competenza da parte dell'operatore economico;
- la disponibilità di tecnici ed operatori qualificati espressamente designati dall'Amministrazione per ogni richiesta di informazione, documentazione e confronto che l'incaricato dovesse ritenere opportuno in ogni fase del proprio lavoro;
- la tempestiva trasmissione di informazioni relative al servizio in oggetto;
- l'eventuale maggior numero di copie del progetto oltre quanto concordato.

#### **ART. 5) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI DI ESPLETAMENTO**

1. A far data dalla sottoscrizione del presente contratto/disciplinare di incarico ovvero dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione efficace e di consegna immediata del servizio sotto le riserve di legge, decorreranno i termini previsti per l'espletamento del servizio comprensivo anche delle prestazioni accessorie.

Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni

sopra riportate da parte dell'operatore economico incaricato.

2. Preso atto del ribasso dei termini di presentazione proposto in sede di partecipazione alla procedura negoziata, l'operatore economico è onerato di presentare entro n. ( ) giorni naturali e consecutivi il progetto esecutivo completo degli elaborati richiamati nel D.Lgs. 50/16 e dell'art. 33 e seguenti del Capo I del Titolo II della Parte II D.P.R. 207/10, del fascicolo informativo dell'opera di cui all'art. 91 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/08 e della relazione energetica di verifica termica dell'immobile ai sensi della Legge 10/91 nelle copie numericamente e con tipologia di supporto definite al precedente art. 3 per i successivi adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti il rilascio dei pareri propedeutici ed obbligatori da parte degli Enti/Organismi/Autorità preposte e la successiva approvazione in linea tecnica ed amministrativa dei competenti organi dell'Amministrazione Committente.

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti e si intendono interrotti ed inoperanti solo nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati restando, pertanto, sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra Autorità Pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento verrà redatta annotazione scritta.

La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o



più atti di assenso:

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili all'operatore economico incaricato o dipenda da comportamento negligente o dilatorio dello stesso;

b) dipende dalla richiesta, da parte dell'operatore economico incaricato, di atti di assenso ovvero dalla predisposizione, da parte dello stesso, degli atti necessari alla loro acquisizione in sequenza tra di loro quando invece gli stessi possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 ;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;

d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990 ed smi..

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di

assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo dell'operatore economico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

A tal proposito si specifica che successivamente alla consegna degli elaborati per ogni livello di progettazione l'Amministrazione committente precede alla verifica del progetto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016; solo ad avvenuta verifica positiva di ciascun livello di progettazione lo stesso livello sarà approvato dall'Amministrazione committente; successivamente, previa validazione positiva del livello di progettazione esecutiva, l'Amministrazione Committente procederà a porre a base della successiva gara d'appalto il progetto esecutivo validato.

Nello specifico si sottolinea che qualora si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o non conformità degli indirizzi progettuali, il RUP assegnerà all'operatore economico un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito con criteri di congruità in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/5 del tempo contrattuale previsto ai sensi del precedente comma 2. Trascorso infruttuosamente termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 9 oltre alle altre conseguenze previste dalla presente convenzione in danno all'operatore economico.

Qualora, nonostante le modifiche apportate, la progettazione non possa



ugualmente essere accettata si procederà alla risoluzione in danno per inadempimento contrattuale ai sensi del successivo art. 19 ed all'operatore economico non sarà dovuto alcun compenso.

5. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di esecuzione il cui avvio rimane subordinato alla previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Committente per il tramite del RUP, sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono correlati con i termini previsti dal cronoprogramma dei lavori e dal contratto di esecuzione delle opere.

6. I termini di cui al comma 4 possono essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 (vigenti sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dal nuovo Codice di cui al D. Lgs. 50/2016) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente.

7. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è definito al precedente art. 3 del presente contratto/disciplinare di incarico. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato alla massima collaborazione e tempestività.

8. I termini previsti per la fase di direzione lavori e contabilità comprendono anche i tempi necessari per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e gli aggiornamenti del piano di sicurezza e

coordinamento e del fascicolo informativo e del manuale di manutenzione.

9. I termini di cui al comma 4 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori; pertanto i termini restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili all'operatore economico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

10. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, l'operatore economico può chiedere di recedere dal contratto. Qualora la sospensione perduri per più di un anno, il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore dell'operatore economico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

#### **ART. 6) VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

1. L'operatore economico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato al vigente quadro normativo tecnico e legislativo.

2. Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni progettuali, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori in corso o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal



responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'emissione dell'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione dall'O.E. se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi all'intervento, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a causa ed a carico dell'operatore economico.

3. L'operatore economico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni del servizio o dei lavori che saranno appaltati, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

#### **ART. 7) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui all'art. 24 e all'articolo 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 sono stati determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L.24/01/2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/3/2012 n. 27, dal D.M. 31/10/2013 n. 143 e dal D.M. 17/06/2016 come indicato nell'elaborato "Competenze tecniche" allegato al progetto definitivo approvato e nell'allegato "Schema determinazione corrispettivi" e nella successiva Tavola Z-1. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di

cui alla premessa del presente contratto, nella quale l'operatore economico incaricato ha offerto un ribasso unico del .....% (..... per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte nel disciplinare di gara e richiamate nel presente contratto/disciplinare di incarico ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, pari ad € \_\_\_\_\_ (euro .....),

2. Essendo l'appalto a corpo, i corrispettivi contrattuali già determinati in sede di procedura di affidamento sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi anche delle prestazioni accessorie e delle spese comunque sostenute e l'operatore economico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi già determinati di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Gli importi delle prestazioni accessorie, essendo compresi nell'importo complessivo contrattuale, saranno riconosciuti, perché ivi inglobati, nella liquidazione delle prestazioni accessorie delle vari fasi di progettazione e di esecuzione.



5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, anche accessorie, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartiti in base alla categoria, destinazione funzionale, corrispondenze e grado di complessità di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013 ora DM 17/6/2016 come indicato nel prospetto riportato all'art.5 del disciplinare di gara.

**Tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013**

CATEGORIE D'OPERA	DESCRIZIONE	codice Id opere	Corrispondenza	Grado Compl.à	Importo (€)
EDILIZIA	..... Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi,	E.08	Ic	0,95	40.854,05
EDILIZIA	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	E.18	Ic	0,95	8.655,89
IMPIANTI	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	IA.02	IIIb	0,85	15.717,99
IMPIANTI	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici.....	IA.03	IIIc	1,15	8.140,67

6. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili all'eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 5 in sede di approvazione della progettazione esecutiva.

7. Tutti i corrispettivi sono al netto degli oneri previdenziale e dell'I.V.A. alle aliquote di legge.

**ART. 8) CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni del servizio di cui al presente contratto/disciplinare di incarico, la cui entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 comma 2 del Codice Civile, è pari a €.

( ) incluse spese per % ( ) dell'onorario netto e ritenute d'acconto, oltre oneri previdenziali al 4% per € ( ), ed I.V.A. al 22% per € ( ) per un totale complessivo di € ( ), così come definito dall'applicazione della percentuale di ribasso espressa nell'offerta economica presentata in sede di gara da parte dell'O.E., da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto/disciplinare, suddivisi in relazione a ciascuna fase del servizio secondo la seguente composizione:

Fase A) Progettazione esecutiva €.

Fase B) Esecuzione dei lavori €.

2. Il suddetto corrispettivo di aggiudicazione per l'espletamento delle prestazioni indicate nel disciplinare di gara e nel presente contratto/disciplinare d'incarico ritenendosi incluse ed ivi compensate le prestazioni accessorie ed il rimborso di tutte le spese anche quelle vive di viaggio, vitto ed alloggio, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute nell'espletamento del servizio, come rappresentato dall'A.C. nel disciplinare di gara ed accettato dall'O.E. che contestualmente ne rilascia conferma di accettazione, è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione a consuntivo dopo la redazione del progetto esecutivo. Pertanto i corrispettivi



sono imm modificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della variazione in aumento della tariffa professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente contratto/disciplinare di incarico, salvo diversa specifica disposizione normativa.

3. L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel disciplinare di gara e richiamate nel presente contratto/disciplinare di incarico in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino l'approvazione del progetto, dall'Amministrazione comunale o da terzi, anche al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

4. Tutte le spese conglobate vengono compensate nella misura del 25% (venticinquepercento) dell'onorario netto importo complessivo pari a €. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), ed a tal fine l'O.E. accetta e dichiara di rinunciare a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare.

5. Le parti concordano che all'Operatore Economico non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

6. I pagamenti dei corrispettivi, compatibilmente con gli accreditamenti

ricevuti dall'Ente erogatore del finanziamento (Ass.to Reg.le alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro) saranno effettuati secondo il seguente cronoprogramma:

✓ l'importo complessivo relativo alla fase a) del servizio al netto del ribasso offerto e rispondente ad € \_\_\_\_\_, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l'approvazione del progetto esecutivo comprensivo del PSC, del fascicolo informativo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e la trasmissione della documentazione richiamata al punto 17 dell'art. 3 del presente contratto/disciplinare di incarico per la fase in questione e previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1;

✓ il 90% dell'importo complessivo relativo alla fase b) del servizio al netto del ribasso offerto e rispondente ad € \_\_\_\_\_, oltre oneri previdenziali ed IVA verrà riconosciuto e liquidato in percentuale dell'importo dei lavori eseguiti e quindi in corrispondenza ai certificati di pagamento emessi in favore dell'operatore economico esecutore dei lavori secondo le previsioni del capitolato speciale di appalto dei lavori;

✓ il 5% dell'importo complessivo relativo alla fase b) del servizio al netto del ribasso offerto rispondente ad € \_\_\_\_\_, oltre oneri previdenziali ed IVA verrà riconosciuto e liquidato dopo l'approvazione degli atti di collaudo/CRE e contabilità finale;

✓ il saldo pari al 5% dell'importo complessivo relativo alla fase b) del servizio al netto del ribasso offerto rispondente ad € \_\_\_\_\_, oltre



oneri previdenziali ed IVA verrà riconosciuto e liquidato dopo la redazione e presentazione telematica o a vista presso gli uffici competenti della documentazione necessaria per l'accatastamento dell'immobile e per la SCIA antincendio per l'attività in questione (attività soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi n. 67.3.B) e la trasmissione della documentazione richiamata al punto 17 dell'art. 3 del presente contratto/disciplinare di incarico per la fase in questione.

7. L'emissione da parte dell'O.E. delle fatture fiscali relative alle prestazioni già eseguite sarà successiva al verificarsi delle singole fasi del cronoprogramma di cui al precedente comma 6. In particolare l'emissione delle fatture relative al compenso per la fase di direzione dei lavori e CSE dovrà avvenire alla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura ad esso proporzionale e solo dopo l'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento dei lavori . All'importo così determinato dovrà essere applicata una riduzione del 10% che verrà successivamente fatturato dall'operatore economico nelle 2 fasi successive alla conclusione dei lavori come indicato al precedente punto 6.

8. Le prestazioni dell'Operatore Economico per la redazione di eventuali ed ammissibili perizie di variante di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 saranno compensate alle stesse condizioni e modalità di quelle dell'incarico originario relativamente alla fase di esecuzione. Nel caso di modifiche di lieve entità e che comunque siano riferite a particolari di dettaglio della progettazione, nessun ulteriore compenso è dovuto all'Operatore Economico.

9. Il pagamento dei corrispettivi, decurtati degli importi derivanti dall'applicazione delle eventuali penali di cui al successivo art. 10, avverrà per ogni singola fase del suddetto cronoprogramma, previa redazione apposita di Determinazione Dirigenziale di liquidazione da parte del Funzionario Responsabile competente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura corredata da:

- a) nota calcolo onorario e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
- b) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) informazioni necessarie all'acquisizione d'ufficio del DURC o equivalente documentazione attestante la correttezza e regolarità contributiva qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
- d) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/10.

10. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale della copertura assicurativa per RC professionale ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e delle ulteriori garanzie di cui all'art. 103 del Codice nonché all'accertamento della correttezza e regolarità contributiva dell'O.E.

11. L'A.C., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R.



602/73, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 Iva inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui venisse comunicato da parte dell'Ente Competente un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del suddetto decreto di attuazione sopra richiamato.

12. Se per cause non imputabili all'operatore economico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui al comma 9 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dall'interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

13. I termini di cui al comma 9 e al comma 12 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti in capo all'O.E.

14. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso di riferimento di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n.

231/2002.

15. Si precisa che nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte dall'Amministrazione nei termini previsti a causa della mancata produzione delle documentazioni di cui sopra da parte dell'O.E. o da parte di Enti o Uffici terzi preposti al rilascio di certificazioni propedeutiche e necessarie.

16. Le parti precisano e l'O.E. accetta espressamente e senza riserva alcuna che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune Capaci o dello stesso O.E. da parte dell'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D. n. 1508 del 18.10.2013 registrato alla Corte dei Conti in data 16/01/2014 reg. 1 fg. 1 e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito e l'O.E. si impegna a non richiedere il riconoscimento alcuna ulteriore somma aggiuntiva neanche ai fini di per indennizzo o risarcimento.

17. Ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 79/97, convertito in L. 140/97, l'Amministrazione comunale non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione.

#### **ART. 9) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, su espressa dichiarazione dell'O.E., i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario/postale dedicato radicato presso l'Istituti Bancario denominato



, Agenzia di ( ),

avente i seguenti estremi identificativi:

numero conto:

codice IBAN:

intestatario del conto: Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( )

il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

persona delegata ad operare sul conto: Sig. \_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

nella qualità di \_\_\_\_\_;

persona delegata ad operare sul conto: Sig. \_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

nella qualità di \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna

transazione posta in essere dall'Amministrazione committente e dagli altri

soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il seguente Codice Identificativo

di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

**7177581736** relativo al seguente Codice Unico di Progetto (CUP)

dell'intervento: **C14H08000020002**

Si precisa che per la liquidazione, le fatture elettroniche emesse dall'O.E.

dovranno essere indirizzate al Comuni di Capaci, contenere obbligatoriamente

anche il Codice Univoco Ufficio "UF7FCU" e, qualora necessario, prevedere la

scissione dei pagamenti.

L'importo delle predette fatture, così come liquidato dall'ufficio competente,

verrà bonificato dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato

dall'operatore economico.

E' fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente contratto,

di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della succitata Legge n. 136/2010; la

clausola risolutiva di cui sopra sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni

siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato all'appalto

comunicato all'Amministrazione.

L'Operatore Economico si impegna a comunicare tempestivamente ogni

eventuale modifica relativa e dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi

finanziari.

Ove l'Operatore Economico abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli

obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà

tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e la

Prefettura competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è cause di risoluzione

del contratto.

#### **ART. 10) PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione

delle penali verranno contestati all'O.E. per iscritto dal RUP/Direttore

dell'esecuzione del contratto. L'O.E. dovrà comunicare, in ogni caso, le

proprie controdeduzioni al RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto nel

termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in

cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente

all'A.C. ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato o ancora non



siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali di seguito indicate.

2. Nel caso di applicazione delle penali, l'A.C. provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parterrelativa ai danni subiti.

3. In particolare nel caso ritardo o di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni inerenti l'appalto in questione e richiamate nel disciplinare di gara e nel presente contratto/disciplinare di incarico, si prevede l'applicazione da parte dell'Amministrazione Committente delle penali di seguito indicate.

a) Nel caso di tardiva attivazione del servizio da parte dell'O.E., sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto relativo alla fase A) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data fissata dall'A.C. nella comunicazione di aggiudicazione efficace ed invito a sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserve di legge e che sarà detratto dal pagamento della fatturazione relativa al corrispettivo della fase A).

b) In caso di consegna tardiva del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati e della relazione di verifica termica dell'immobile ai sensi della L. 10/91 ed smi oltre termini stabiliti al comma 2 del precedente art. 5 per cause imputabili esclusivamente all'Operatore Economico, sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto relativo alla fase A) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo che sarà detratto dal pagamento della fatturazione relativa.

c) In caso di consegna tardiva della documentazione contabile durante

l'esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale pari all'uno per mille (2x1000) del corrispettivo netto relativo alla fase B) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo che sarà detratto dal pagamento della fatturazione che l'operatore economico emetterà in relazione allo stato di avanzamento dei lavori corrispondente.

d) In caso di tardiva trasmissione dei report quindicinali dell'attività di CSE in cantiere durante l'esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto relativo alla fase B) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo che sarà detratto dal pagamento della fatturazione che l'operatore economico emetterà in relazione allo stato di avanzamento dei lavori corrispondente.

e) In caso di consegna tardiva della documentazione tecnica conclusiva (elaborati esecutivi asbuilt, versione aggiornata ed adeguata del piano di sicurezza e ccordinamento e del fascicolo informativo dell'opera di cui all'art. 91 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/08 e del piano di manutenzione ai sensi dell'art. 38 comma 8 del D.P.R. 207/10) o del conto finale o del certificato di regolare esecuzione o della documentazione tecnico-amministrativa inerente le prestazioni accessorie pertinenti la fase di post ultimazione dei lavori indicate al punto 17 del precedente art. 3, sarà applicata una penale pari all'uno virgola cinque per mille (1,5x1000) del corrispettivo netto relativo alla fase B) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini fissati al suddetto art. 3 punto 17 che sarà detratto dal pagamento della fatturazione che l'operatore economico emetterà in relazione all'attività di accertamento della regolare esecuzione o inerente le prestazioni accessorie.



4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, l'Amministrazione Committente applicherà una penale pecuniaria forfettaria variabile nella misura compresa da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; in detta fattispecie l'Amministrazione committente determinerà l'entità della penale da applicare richiamando il principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento rilevato e contestato.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Operatore Economico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'O.E. incaricato.

6. Le penali sono cumulabili con la condizione che l'importo totale delle non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuali e del valore economico della singola prestazione qualora la violazione o inadempimento sia riferito ad una specifica prestazione.

7. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale ovvero anche del valore economico della singola prestazione, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento senza che l'Operatore Economico possa pretendere compensi o indennizzi di

sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre che questa sia effettivamente utilizzabile.

8. Fatto salvo quanto riportato ai commi 6 e 7, qualora il ritardo di cui alle lettere a) e b) del comma 3 eccedano rispettivamente giorni 15 nel caso a) e giorni 30 nel caso b), l'Amministrazione Committente resterà libera da ogni impegno verso l'operatore economico indampiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese e fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell'A.C. di attivare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell'O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti derivanti da ritardi e/o omissioni da parte dell'O.E.

9. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di recupero con escussione della garanzia definitiva cui all'articolo 17 del presente contratto/disciplinare di incarico e di cui al precedente comma 8.

#### **ART. 11) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 7 è adeguato esclusivamente nei casi di:

- a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
- b) cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove esigenze ed preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Committente e comunicato dal RUP;
- c) varianti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016,



preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente;

Limitatamente alla parte di corrispettivo relativa al caso b), le parti convengono ed accettano espressamente che soltanto nel caso in cui le modifiche introdotte su richiesta dell'A.C. comportino una variazione quantitativa superiore al 20%, l'onorario sarà incrementato della percentuale che eccede tale incremento. Per variazioni inferiori nulla sarà dovuto.

Limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, nei casi di cui al comma 2, lettera c) l'adeguamento del corrispettivo sarà diverso a seconda che si tratti di perizie di variante (PV) o perizie di variante suppletive (PVS) intendendosi sinteticamente per:

a) perizia di variante quando la variazione introdotta attiene prevalentemente alla variazione delle quantità dei lavori più che alla variazione della tipologia/natura dei lavori stessi;

b) perizia di variante suppletiva quando la variazione introdotta attiene a varianti con modifiche e/o aggiunte al progetto in corso d'opera che comportino una nuova progettazione di parti definite dell'opera (opere che comportano, di fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi e non la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria).

A tal proposito si sottolinea e si precisa che:

✓ la formulazione di nuovi prezzi, se non inserita in un contesto sostanziale con prevalente nuova progettazione, non è condizione necessaria per considerare una perizia come perizia di variante;

✓ la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi

di quelli adottati nella progettazione originaria non rientra nella fattispecie di cui al caso b) non rilevandosi una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi.

Nel caso di perizie di variante il compenso (cl. 07 Tavola Z-2 - competenze tecniche), ridotto del 25%, sarà valutato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in “+” ed in “-“ del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Nel caso di Perizie di Variante Suppletive il compenso (c.I.08 Tavola Z-2 - competenze tecniche), ridotto del 25%, è valutato sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità (con la modifica sostanziale di elaborati grafici), in aggiunta ai corrispettivi della variante delle quantità del progetto in corso d'opera (cl. 07 Tavola Z-2 - competenze tecniche) applicato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in “+” ed in “-“ del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

2. Gli adeguamenti di cui al comma 1 non trovano applicazione nei seguenti casi:

- a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità dell'operatore economico;
- b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;
- c) riguardano varianti introdotte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 dovute a errori o omissioni del progetto esecutivo.

3. Nei casi di cui al comma 1 sono adeguati anche gli importi delle spese



conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.

4. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti

di cui al comma 1 sono:

✓ quelli di cui all'articolo 7, comma 5, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione;

✓ quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione.

A tal fine si precisa che

a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione;

b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili all'operatore incaricato.

#### **ART. 12) CONFERIMENTI VERBALI E REPORT**

1. L'O.E. incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite sia a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta

che le circostanze, le condizioni o lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

A tal proposito con particolare riferimento all'attività di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'operatore economico, ~~come rappresentato all'art. 2 del presente atto, dovrà garantire presenze~~ almeno settimanali in cantiere e comunque ogni qualvolta risulti necessario definire aspetti relativi all'attività di propria competenza annotandolo nel giornale dei lavori ed inoltre dovrà trasmettere al RUP con cadenza mensile dei report quindicinali sull'andamento dei lavori e sulle problematiche e condizioni di sicurezza e salute in cantiere.

2. L'O.E. incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, l'O.E. incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dal precedente art. 3, si precisa che gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui agli artt. 7 e 8 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3.



### **ART. 13) INCOMPATIBILITA'**

1. L'Operatore Economico titolare delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potrà partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L'Operatore Economico dichiara di non avere in corso situazioni che possono configurare ipotesi di conflitto d'interesse con l'Amministrazione comunale e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo che per i suoi collaboratori.
5. L'Operatore Economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconfiribilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

### **ART. 14) ADEMPIMENTI LEGALI**

1. L'operatore economico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti o motivi ostativi alla sottoscrizione del contratto innovativi rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento e verificato in fase di determinazione dell'efficacia dell'aggiudicazione mediante acquisizione della documentazione per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni. rese dall'O.E in autocertificazione sia in

relazione ai requisiti soggettivi che particolari e speciali.

#### **ART. 15) RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE**

2. L'operatore economico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie o informazioni che possono influire sull'andamento delle procedure inerenti l'intervento in questione anche, ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 50/2016.
3. L'operatore economico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
4. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa all'operatore economico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, le informazioni o la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o già redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati e pubblicati dall'Amministrazione committente.
5. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto
6. L'O.E. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.C. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'O.E. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'A.C.



8. Si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'A.C. e comunque per i cinque anni successive alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

9. L'O.E. potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'O.E. stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'A.C.

10. L'operatore economico incaricato deve astenersi dal partecipare, personalmente o indirettamente, all'espletamento di qualsiasi incarico nel quale dovesse rilevarsi elementi di incompatibilità con il presente contratto, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

11. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente. A tal fine l'O.E. incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni e deve, inoltre, segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

12. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari

durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla A.C. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed smi ed altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. n. 196/2003 come richiamate nel disciplinare di gara.

#### **ART. 16) GARANZIE E CAUZIONE DEFINITIVA**

1. In ottemperanza alle prescrizioni del disciplinare di gara l'operatore economico incaricato produce copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale n. .... rilasciata in data ..... dalla compagnia di assicurazioni ....., con validità al ....., autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea e la dichiarazione resa dalla copia dalla compagnia di assicurazioni ....., autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea contenente l'impegno a rilasciare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 con efficacia dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le prescrizioni di cui all'art. 12 del disciplinare di gara.

2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 l'operatore economico ha costituito una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e con la prescrizioni del richiamato art. 103 del Codice degli appalti.

#### **ART. 17) SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO**



1. Ai sensi dell'art. 31 comma 8, per l'espletamento del presente servizio non è ammesso il subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta:

- non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

- affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'O.E. appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.C, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

3. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, dichiara che per partecipare alla procedura di gara e per l'espletamento del presente contratto:

- non ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.50/16

ovvero

- ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.50/16 all'avvalimento mediante il seguente O.E. ausiliario

\_\_\_\_\_ per il soddisfacimento

per tutta la durata dell'appalto del seguente requisito/risorsa

.ed a tal scopo si allega al

presente atto copia del contratto di avvalimento e dei modelli 6.1 e 6.2

allegati all'istanza di partecipazione alla gara dell'O.E. ausiliato

L'O.E. principale e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni

oggetto del contratto.

4. Le parti convengono e l'O.E. accetta espressamente che in caso di affidamento in subappalto o di ricorso all'istituto dell'avvalimento troveranno applicazione le procedure e le previsioni di cui all'art. \_\_\_\_\_ del disciplinare di gara e degli artt. 105 ed 89 del D.Lgs. 50/16.

#### **ART. 18) CESSIONE, SOSPENSIONE E RECESSO**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.Lgs. 50/16 e con le condizioni richiamate nel disciplinare di gara. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi in relazione alla cessione dei crediti, fermo restando il diritto dell'A.C. al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Nel caso di sospensione del contratto si applica l'art. 107 del Codice per quanto compatibile con il presente contratto.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92,



comma 4, del D.Lgs. 159/11, l'A.C. si riserva l'insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite. A tal proposito si applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16. ~~Le parti convengono che a seguito del~~ recesso l'A.C. avrà l'insindacabile ed incontestabile facoltà di utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, le prestazioni effettivamente svolte dall'O.E. fino al momento del recesso e che il recesso da parte dell'Operatore Economico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

#### **ART. 19) RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in ogni momento ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c., mediante idoneo provvedimento e previa diffida, se l'operatore economico incaricato contravviene alle condizioni contrattuali oppure a norme di legge o aventi forza di legge o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'operatore economico nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni

diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione comunale in conseguenza dell'inadempimento.

2. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo dello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui all'articolo 10 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati del all'interno del comma 4 del citato articolo. In tale ipotesi l'Amministrazione comunale si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione comunale medesima. In tal caso l'A.C. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'O.E. appaltatore e resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

3. In ogni caso si conviene che l'A.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., può altresì essere risolto in danno all'operatore economico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

b) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 del presente



contratto/disciplinare di incarico;

c) cessione del contratto;

d) accertamento della violazione della disciplina della cessione dei crediti;

e) per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell'espletamento dell'incarico;

f) per violazione a quanto disposto, in merito alla tracciabilità delle operazioni finanziarie, dall'articolo 3 della L. 136/10;

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;

h) mancata attivazione di altra copertura sostitutiva ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 nel caso di recesso dal contratto da parte dell'assicuratore entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;

i) mancato conseguimento del parere positivo o atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione o mancato conseguimento della verifica positiva del livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norme di legge o di regolamento. In questo caso l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte dell'Amministrazione comunale stessa, l'Operatore Economico avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni

effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente o che siano state validate positivamente.

j) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di operatore economico strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura dell'operatore economico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

k) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

l) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 59/2011 ed smi;

m) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

n) nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;

La risoluzione in ogni caso avverrà anche senza previa diffida ma solo semplice comunicazione via PEC all'O.E. riportante la motivazione purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

In caso di risoluzione del contratto l'O.E. appaltatore si impegnerà a fornire all'A.C. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione provveda, di sua iniziativa e senza giusta causa, alla revoca dell'incarico, all'affidatario dovranno essere corrisposti i



rimborsi spese per le attività svolte sino alla data della comunicazione di revoca (che dovrà avvenire tramite raccomandata A/R o PEC).

#### **ART. 20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/16, per la definizione delle controversie che potrebbero insorgere durante l'espletamento del servizio circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, qualora compatibile, si potrà far ricorso all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/16.

In caso di ammissibilità, riferibilità ed ammissibilità delle previsioni dell'art. 205 del codice, l'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario saranno dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/16, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante atto di transazione, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'operatore economico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

4. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla

accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

6. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Palermo.

7. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 21) FINANZIAMENTO**

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente contratto/disciplinare di incarico ammontanti complessivamente in € \_\_\_\_\_, comprensivi di oneri previdenziali fiscali, saranno a carico delle risorse disponibili sul codice \_\_\_\_\_ del bilancio del Comune di Capaci ed a carico delle risorse disponibili dall'ammissione a contributo nel "Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asilo nido e/o micro nido comunale", come comunicato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali con nota prot. 46872 del 04.12.2013, assunta al protocollo di questo Comune al n. 24612 del 18/12/2013 giusto D.D. n. 1508 del 18/10/2013 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro registrato alla Corte dei Conti in data 16/01/2014.

#### **ART. 22) ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. L'operatore economico incaricato, per tutti gli effetti di cui al presente contratto, elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ tel., \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_. Qualunque comunicazione effettuata



dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'operatore economico incaricato.

2. Le parti danno atto, che ai fini del presente contratto, i rapporti tra l'operatore economico incaricato e l'Amministrazione Committente avvengono per il tramite del RUP.

#### **ART. 23) SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese, imposte tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Amministrazione comunale, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

Il presente contratto/disciplinare è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/86 e le conseguenti spese saranno a carico dell'operatore economico.

#### **ART. 24) TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla procedura negoziata e saranno raccolti e gestiti dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente per le finalità di gestione dell'incarico oggetto del presente avviso ed il trattamento dei dati e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla procedura così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge fatto salvo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs.

50/16.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio affidato o da affidare.

~~Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.~~

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento

**ART. 25) CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI  
LEGALITÀ**

L'Operatore Economico si impegna a rispettare le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 e le norme contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti adottato dall'Amministrazione Comunale di Capaci con deliberazione di G.M. n. 10 del 31/10/14.

L'Operatore Economico si impegna a rispettare le norme contenute nel e nella dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della Circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici e nel Codice Etico degli Appalti Comunali di Capaci sottoscritti in sede di partecipazione alla gara ed allegati al presente atto.

Le parti convengono che la violazione da parte dell'O.E. degli obblighi derivanti dal rispetto dei suddetti impegni costituisce causa di risoluzione del contratto in danno all'O.E.

**ART. 26) RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto/disciplinare di incarico, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile a quelle del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale inerente



il servizio in questione ed in quanto applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto

Capaci, li .....

L'operatore economico:

Il Legale rappresentante:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il Comune di Capaci

Il Funzionario Responsabile Area V

Ing. Giuseppe Lo Iacono

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Operatore Economico dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente, espressamente e senza riserva alcuna il contenuto delle prescrizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 1) Oggetto del servizio

Art. 2) Descrizione delle prestazioni e modalità di espletamento del servizio

Art. 3) Oneri a carico dell'operatore economico

Art. 4) Oneri a carico del committente

Art. 5) Durata dell'incarico e termini di espletamento

Art. 6) Variazioni, interruzioni, ordini informali

Art. 7) Determinazione dei corrispettivi

Art. 8) Corrispettivi e pagamenti

Art. 9) Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 10) Penali

Art. 11) Adeguamento dei corrispettivi

Art. 12) Conferimenti verbali e report

Art. 13) Incompatibilità

Art. 14) Adempimenti legali

Art. 15) Riservatezza, coordinamento, astensione

Art. 16) Garanzie e cauzione definitiva

Art. 17) Subappalto ed avvalimento

Art. 18) Cessione, sospensione e recesso

Art. 19) Risoluzione del contratto

Art. 20) Definizione delle controversie

Art. 21) Finanziamento

Art. 22) Elezione di domicilio

Art. 23) Spese di contratto

Art. 24) Trattamento dei dati

Art. 25) Codice di comportamento e protocollo di legalità

Art. 26) Rinvio

Allegato 1: Schema determinazione corrispettivi

Allegato 2: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici

Allegato 3: Dichiarazione di accettazione Codice Etico degli Appalti

Comunali di Capaci

Capaci, lì .....

L'operatore economico:

Il Legale rappresentante:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX